



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi membro designato dal Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

Nella seduta del 31.01.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con atto del 20.10.2011 la ricorrente, che ha agito nella persona che ha dichiarato di essere il legale rappresentante, si è lamentata del blocco da parte della banca dell'operatività del proprio conto corrente. La ricorrente ha precisato che intratteneva, appunto, un rapporto di conto corrente e che da una certa data in poi la banca avrebbe provveduto al blocco dello stesso. Ciò sarebbe dipeso dal fatto che la banca sarebbe venuta a conoscenza di una sospensione e successiva espulsione del legale rappresentante della ricorrente stessa: soggetto munito del potere di firma. Nonostante le rimostranze di quest'ultimo, la banca avrebbe insistito nella posizione di congelamento del conto corrente. Per tale motivo sarebbe stato proposto reclamo in data 28.4.2011, senza che lo stesso sortisse alcun effetto. In virtù di ciò la ricorrente si è rivolta al Collegio, chiedendo lo sblocco del conto corrente e la condanna della banca al risarcimento di danni patrimoniali e non.

Con controdeduzioni del 8.12.2011, la banca ha ribadito la legittimità del proprio operato. In particolare, ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per assenza del preventivo reclamo. Nel merito, poi, ha rilevato che il firmatario del ricorso non sarebbe più da tempo il legale rappresentante della ricorrente, perché prima sospeso e poi espulso dall'associazione. Ha sottolineato, peraltro, che sin dal 14.4.2011 avrebbe bloccato l'operatività del conto.



DIRITTO

In via preliminare va esaminata l'eccezione d'irricevibilità per mancanza del preventivo reclamo. Essa appare non accoglibile, posto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca, il ricorso è stato preceduto da un reclamo in data 28.4.2011 con cui è stato richiesto, fra l'altro, lo sblocco del conto corrente.

Il ricorso è improcedibile, invece, per altro motivo. Occorre osservare che risulta dalla documentazione in atti che sin dall'aprile del 2011 è emerso un contenzioso in merito alla persona che aveva rivestito la carica di legale rappresentante dell'associazione. In particolare va evidenziato che colui che ha firmato l'attuale ricorso, e si è dichiarato legale rappresentante dell'associazione, sarebbe stato dapprima sospeso e, poi, espulso dall'associazione. Egli ha replicato che il provvedimento di sospensione è venuto meno (sia pur per motivi di rito), mentre il provvedimento di espulsione sarebbe stato impugnato, ma non ancora deciso.

È ovvio che non viene in luce qui la questione, in quanto tale, della fondatezza della sospensione e dell'espulsione, ma una simile questione finisce inevitabilmente per riflettersi sulla legittimità della spendita del potere rappresentativo in questa sede. Questo potere, alla luce di quanto dedotto dallo stesso soggetto firmatario, sembra, invero, quanto meno dubbio. Si aggiunga che la posizione del firmatario appare in palese conflitto d'interessi con quella del soggetto che s'intende rappresentare. Il che, già di per sé, fa venir meno la capacità processuale.

Pur volendo superare questo aspetto, comunque, il ricorso risulterebbe infondato.

È sufficiente osservare che il punto di cui ci si duole è il blocco del conto corrente. Non vi è contestazione tra le parti sul fatto che ciò sia avvenuto sin dal 14.4.2011 e sia dipeso dalla comunicazione del venir meno dalla carica di presidente dell'associazione di colui che aveva il potere di firma.

Appare incontestato, peraltro, che ad oggi la questione non è stata ancora risolta. Ne discende, quindi, che bene ha fatto la banca a congelare il conto corrente, bloccandone l'operatività, così ponendo in essere una sorta di protezione nell'interesse della medesima associazione. È evidente che, fino a quando il contenzioso non sarà risolto, le eventuali somme presenti sul conto corrente verranno custodite dalla banca. In altri termini il comportamento della banca si presenta assolutamente legittimo, perché impostato proprio a tutelare la stessa associazione.

Ciò è sufficiente ad escludere la produzione di qualsiasi danno da risarcire. Si osservi, comunque, che i pretesi danni sono privi di fondamento: alcuni non si sarebbero neppure prodotti, altri, invece, si riferiscono alla persona fisica e non certo all'associazione.

Per i motivi esposti il ricorso si presenta comunque infondato.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI